



AVVISO  
“FIERE INTERNAZIONALI IN ITALIA”

**Art. 1 Finalità**

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, di seguito Camera di commercio, per favorire la commercializzazione all'estero dei prodotti delle imprese della provincia, mette a disposizione un fondo di € 25.000. Il fondo è destinato all'abbattimento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia dal **1° gennaio al 31 dicembre 2019**, qualificate come internazionali in base alla normativa vigente, come da calendario pubblicato sul sito camerale ([www.so.camcom.gov.it](http://www.so.camcom.gov.it)).

Sono escluse dai benefici del presente bando le partecipazioni a fiere e mostre:

- per le quali sia previsto un intervento finanziario camerale diretto o indiretto;
- che siano rivolte esclusivamente o prevalentemente ai consumatori.

La dotazione del fondo potrà essere aumentata con successivi provvedimenti.

**Art. 2 Beneficiari**

Possono beneficiare dei contributi le micro, piccole e medie imprese (MPMI<sup>1</sup>) attive, aventi sede legale e/o unità locale produttiva<sup>2</sup> nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Sondrio, che alla data di presentazione della richiesta di contributo e fino all'erogazione dello stesso siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritte e attive al Registro delle imprese della Camera di commercio di Sondrio;
- b) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
- c) avere assolto gli obblighi contributivi in campo previdenziale ed assicurativo, certificati dall'emissione del Durc con dicitura “regolare” che verrà richiesto d'ufficio dalla Camera di commercio di Sondrio mediante procedura telematica, ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i;
- d) non devono trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell'art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea;
- e) non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis);
- f) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 84 del D.Lgs. 6/9/2011, n.159;
- g) non aver beneficiato né beneficiare, direttamente o indirettamente, per le attività per cui è richiesto il contributo, di altre agevolazioni pubbliche di qualsivoglia natura;

---

<sup>1</sup> La definizione di micro, piccola e media impresa è quella prevista dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea.

<sup>2</sup> Per sede o unità locale produttiva si intendono localizzazioni aziendali dove viene effettivamente svolta un'attività di produzione o commercializzazione di beni e/o servizi, con presenza di addetti. Sono pertanto di norma escluse le localizzazioni -sedi o unità locali- in cui non viene svolta alcuna attività e non risulta assegnato stabilmente alcun addetto. Tale caratteristica deve essere verificata nei confronti della sede, oppure dell'unità produttiva.

h) ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, non essere soggetti<sup>3</sup> che al momento della liquidazione del contributo abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Sondrio.

Le domande presentate da imprese che non risultino in possesso dei requisiti di cui sopra saranno dichiarate non ammissibili. La Camera di commercio, potrà concedere un breve termine, non superiore a 5 giorni lavorativi, per la regolarizzazione del pagamento del diritto annuale camerale. In tali casi, la domanda si intenderà presentata nel giorno in cui la stessa sarà perfezionata.

Non sono ammesse ai contributi del presente avviso:

- le società pubbliche<sup>4</sup>;
- associazioni, fondazioni ed altri soggetti che, pur essendo annotati nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese secondo la normativa vigente<sup>5</sup>.

### Art. 3 Regime d'aiuto

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse sulla base del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 in materia di aiuti "de minimis"<sup>6</sup>. Tale regime consente ad una impresa unica<sup>7</sup>, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000, oppure € 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 3.2). I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

Se l'impresa unica ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione del contributo richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale pertinente, l'aiuto non può beneficiare del suddetto regolamento (art. 3.7). L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. L'impresa richiedente dovrà indicare, in fase di compilazione della domanda di contributo, gli aiuti "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti esercizi finanziari e dovrà dichiarare di non superare, come impresa unica (vedasi nota 5), con il valore del contributo richiesto, il massimale "de minimis" di competenza<sup>8</sup>.

Al momento dell'erogazione del contributo l'impresa non dovrà essere destinataria di ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015, in quanto ha ricevuto e

---

<sup>3</sup> Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

<sup>4</sup> Come definite dall'art. 3 dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea.

<sup>5</sup> Articolo 4 comma 3 del regolamento camerale in materia di contributi (Regolamento per la concessione di interventi di sostegno a favore delle imprese e di progetti promozionali realizzati da soggetti terzi" di seguito "Regolamento sui contributi", approvato con deliberazione n. 14/CC/2017)

<sup>6</sup> Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea consultabile sul sito:

<http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/competition/0802.html?root=0802>

<sup>7</sup> Ai fini del regolamento (UE) n. 1407, art. 2.2, s'intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

<sup>8</sup> Il rappresentante legale dell'impresa rilascerà in fase di presentazione della domanda una dichiarazione attestante che i contributi pubblici ottenuti negli ultimi due esercizi finanziari e nell'esercizio finanziario in corso (incluso il contributo richiesto) non superano il massimale pertinente previsto dal regolamento "de minimis".



successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del citato Regolamento.

#### **Art. 4 Spese ammissibili**

Le spese ammissibili a contributo, sostenute per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche come sopra indicate, sono:

- a) affitto e allestimento area espositiva,
- b) trasporto campioni per l'esposizione,
- c) assicurazione del campionario,
- d) allacciamenti elettrici ed idrici e relativi consumi,
- e) pulizia dello stand,
- f) iscrizione nel catalogo della fiera,
- g) interpretariato.

#### **Art. 5 Entità del contributo**

Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, nei limiti della dotazione di cui all'articolo 1, beneficeranno di un contributo a fondo perduto pari al 50% del totale delle spese di cui all'articolo 4, per un importo massimo di:

- € 1.500 per la prima fiera;
- € 1.000 per la seconda fiera;

Limite aziendale/temporale: ciascuna impresa unica può presentare non più di due richieste di contributo, con il vincolo che tra le date di svolgimento della prima e della seconda fiera decorrano almeno 180 giorni ("semestre di riferimento"). Il totale dei contributi erogabili a ciascuna impresa unica non potrà quindi superare il limite di € 2.500. Il contributo sarà assegnato sulla base dell'ordine cronologico di perfezionamento delle domande, fino ad esaurimento del fondo messo a disposizione. Il contributo non è cumulabile con altri contributi comunitari, nazionali, regionali e, in generale, con qualsiasi altro contributo di natura pubblica concesso per la medesima iniziativa.

#### **Art. 6 Modalità di presentazione della domanda**

Le domande di contributo devono essere presentate telematicamente accedendo al sito <http://www.registroimprese.it> - sezione "Sportello pratiche-Altri adempimenti camerali":

- successivamente allo svolgimento della fiera e non oltre 60 giorni dalla data di conclusione della stessa e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2020, pena la non ammissibilità all'intervento finanziario camerale;
- per le manifestazioni effettuate dal 1° gennaio 2019 alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale, le domande di contributo devono essere presentate 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet della Camera di commercio di Sondrio;

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini e quelle trasmesse con altre modalità.

A pena di esclusione, alla pratica telematica relativa alla richiesta di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;

• ALLEGATO AL MODELLO BASE, disponibile sul sito internet <http://www.so.camcom.gov.it>, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:

- la “domanda di contributo”, compilata in tutte le sue parti e redatta in formato non modificabile (pdf, jpg, ecc.), contenente la “descrizione dell'intervento”, le relative voci di spesa di cui all'art. 4 “Spese ammissibili...”, contenente le dichiarazioni "De minimis", come da allegato A del presente avviso.
- copia fatture e relative quietanze<sup>9</sup>; per le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2019 (fatture elettroniche) occorre presentare copia in formato pdf contenente la chiara identificazione delle spese relative alla fiera effettuata ed ammesse a contributo ai sensi del citato art. 4.

E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.

L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche. Il modulo di procura per l'invio telematico è scaricabile dal sito <http://www.so.camcom.gov.it>.

Nel caso di domande inviate tramite intermediario, dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione:

- modulo di procura per l'invio telematico, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario;
- copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.

La Camera di commercio di Sondrio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

I termini di presentazione delle domande potranno saranno sospesi o chiusi anticipatamente in caso di esaurimento della dotazione finanziaria del presente avviso.

#### **Art. 7 Erogazione del contributo**

L'istruttoria formale verrà effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda assegnato dalla procedura on line e sino ad esaurimento delle risorse.

Il provvedimento di assegnazione del contributo è di competenza del Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, conformemente alle disposizioni di cui al vigente regolamento camerale per la concessione di contributi e sussidi.

#### **Art. 8 Trattamento dei dati personali**

I dati forniti dall'impresa che richiede il contributo, nonché quelli successivamente comunicati alla Camera di commercio di Sondrio al fine dell'erogazione dello stesso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 2016/679 e solo per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti, come meglio indicato nell'informativa privacy contenuta nella modulistica allegata. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

---

<sup>9</sup> la quietanza ex art. 1119 Cod. Civ. - Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo se questo non è restituito al debitore. La quietanza deve essere redatta per iscritto e può consistere anche in dichiarazioni siglate e timbrate.



### **Art. 9 Informazioni**

Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare l'Unità Operativa "Progetti di incentivazione e sostegno" della Camera di commercio di Sondrio (tel. 0342/527263-235 e-mail: [promozione@so.camcom.it](mailto:promozione@so.camcom.it)) o a consultare il sito internet all'indirizzo [www.so.camcom.gov.it](http://www.so.camcom.gov.it).

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in tema di procedimento amministrativo, la Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Antonella Reghenzani, responsabile della unità operativa "Progetti di incentivazione e sostegno" (tel. 0342/527263-235 e-mail: [promozione@so.camcom.it](mailto:promozione@so.camcom.it)).

Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rimanda a quanto previsto nel "Regolamento per la concessione di interventi di sostegno a favore delle imprese e di progetti promozionali realizzati da soggetti terzi" approvato con deliberazione del Consiglio n. 14/CC del 18 dicembre 2017, disponibile sul sito della Camera di commercio al seguente link: <http://www.so.camcom.gov.it/sites/default/files/fileallegati/Regolamento%20aggiornato%202017.pdf>

### **Art. 10 Allegato**

In allegato è presente la Domanda di contributo (allegato A).